



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 216 LEGISLATURA N. IX

DE/ME/SAS Oggetto: L.R. n. 13/2003 Nomina del direttore generale
0 NC dell'Azienda sanitaria unica regionale

Prot. Segr.
27

Lunedì 13 gennaio 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
|--------------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Almerino Mezzolani. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n. 13/2003 - Nomina del direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente del Servizio Sanità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel medesimo documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, nonché l'attestazione che dalla stessa non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di nominare direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale Gianni Genga, nato a Treia il 25 ottobre 1957;
- di subordinare il conferimento dell'incarico alla dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo n. 39/2013;
- di stabilire che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro, fatta salva la proposta di nomina dei direttori delle Aree vaste, e dura tre anni, con verifiche bimestrali e facoltà di recesso da parte della Regione, anche a seguito della cessazione della Giunta regionale che lo ha conferito e che, fino alla medesima sottoscrizione, resta in carica l'attuale direttore;
- di prevedere che le verifiche bimestrali riguardano l'attuazione della riorganizzazione del Servizio sanitario regionale di cui alle deliberazioni n. 1696/2012, n. 478/2013, n. 551/2013, n. 735/2013 e n. 1345/2013, il rispetto dei vincoli economici stabiliti dalla Giunta regionale nonché la corretta utilizzazione, da parte delle Aree vaste, delle risorse ad esse assegnate, e sono effettuate con i tempi e le modalità definiti dal dirigente del Servizio Sanità;
- di confermare per l'incarico, fino alla rideterminazione in riduzione effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 13/2003, il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo definito con deliberazione n. 261/2012 e la possibilità di integrazione con un'ulteriore quota, fino al 20% dello stesso trattamento economico, da corrispondere in un'unica soluzione, in relazione ai risultati di gestione ottenuti ed alla realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di prevedere l'obbligo di produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, a pena di decadenza, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria;
- di stabilire che la Giunta regionale, trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi, compreso il rispetto delle direttive vincolanti impartite, nonché l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, dal punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006 e dall'articolo 4 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, ai fini dell'accesso all'incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e che tale verifica è effettuata anche antecedentemente l'eventuale proroga o rinnovo dell'incarico;
- di approvare lo schema del contratto di lavoro di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della medesima;
- di incaricare il Presidente della Giunta regionale della sottoscrizione del contratto di lavoro.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", stabilisce che i provvedimenti di nomina dei direttori generali sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, concernente "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative. Demanda, poi, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei contenuti del contratto che ne disciplina il rapporto di lavoro, compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti.

L'articolo 3 bis prevede che i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3 e che la Regione provvede alla stessa nomina attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei. Dispone, inoltre, che i direttori generali devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e che, al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, le Regioni concordano, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che vengono assegnati all'atto della nomina di ciascun direttore generale, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi; che la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi, trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale e sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci, ovvero, per le aziende ospedaliere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale e procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. Disciplina, altresì, i casi di risoluzione del contratto e di revoca. Stabilisce, poi, che il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ed è rinnovabile e che la carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Prevede, infine, che la nomina a direttore generale determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.

L'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, concernente: "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", dispone che la Regione ed il direttore dell'azienda ospedaliera, entro quindici giorni dall'atto di nomina, sottoscrivono il contratto di lavoro; che il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque, rinnovabile; che il direttore generale, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo. Definisce, poi, il trattamento economico spettante per l'esercizio delle relative funzioni fissando specifici parametri per la determinazione oltre che il tetto annuo, le possibilità di integrazione, anche in relazione ai risultati di gestione ottenuti ed alla realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Regione. Stabilisce, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C. Rimanda, inoltre, per quanto dallo stesso non previsto e non disciplinato dagli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Gli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente: "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" prevedono specifiche cause d'inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente: "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale", attribuisce alla Giunta regionale il compito di nominare i direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, di definire gli obiettivi specifici per gli stessi enti e di impartire direttive vincolanti per i direttori generali.

L'articolo 4 rinvia, per gli organi delle aziende ospedaliere, per le relative funzioni e per le modalità di nomina al decreto legislativo n. 502/1992 nonché, per l'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi", al decreto legislativo n. 517/1999 e alla normativa regionale vigente. Dispone altresì che, per l'effettuazione delle nomine di propria competenza, la Giunta regionale istituisce un elenco al quale vengono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e che il compenso dei direttori generali delle aziende ospedaliere, articolato per fasce omogenee in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all'entità del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti fissati dalla normativa statale, previo parere della commissione assembleare competente.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 261 del 27 gennaio 2012, ha stabilito i trattamenti economici annui lordi per i direttori generali.

Con deliberazione n. 1633 del 2 dicembre 2012 ha approvato l'elenco degli idonei per le nomine di direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale.

Considerata la scadenza dell'incarico del direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, occorre procedere alla relativa nomina.

Al riguardo la Giunta regionale, nella seduta del 13 gennaio 2014, ha deciso di nominare Gianni Genga, che è iscritto nell'elenco degli idonei. Ha deciso, inoltre, di stabilire in tre anni la durata dell'incarico, con verifiche bimestrali e facoltà di recesso da parte della Regione, anche a seguito della cessazione della Giunta regionale che lo ha conferito; nonché di confermare per lo stesso incarico, fino alla rideterminazione in riduzione effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 13/2003, il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo definito con deliberazione n. 261/2012 e la possibilità di integrazione con un'ulteriore quota, fino al 20% dello stesso trattamento economico, da corrispondere in un'unica soluzione, in relazione ai risultati di gestione ottenuti ed alla realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

Le verifiche bimestrali riguardano l'attuazione della riorganizzazione del Servizio sanitario regionale di cui alle deliberazioni n. 1696/2012, n. 478/2013, n. 551/2013, n. 735/2013 e n. 1345/2013, il rispetto dei vincoli economici stabiliti dalla Giunta regionale nonché la corretta utilizzazione, da parte delle Aree vaste, delle risorse ad esse assegnate e devono essere effettuate con i tempi e le modalità definiti dal dirigente del Servizio Sanità.

Occorre poi stabilire che il direttore generale deve produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, a pena di decadenza, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.

Il conferimento dell'incarico deve essere subordinato alla dichiarazione dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo n. 39/2013.

La sottocrizione del contratto di lavoro va demandata, in rappresentanza della Regione, al Presidente della Giunta regionale.

Il responsabile del procedimento.
(Pio Luigi Cignuceri)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del Servizio Sanità
(Pierluigi Gigliucci)

La presente deliberazione si compone di 10 pagine, di cui 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONTRATTO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2014, presso la sede della Giunta regionale, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, n. 9,

TRA

la Regione Marche, di seguito denominata Regione, codice fiscale 80008630420, partita IVA 00481070423, rappresentata dal Presidente della Giunta, Gian Mario Spacca, domiciliato per la carica ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, n. 9;

E

_____, di seguito denominato "direttore generale", nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, codice fiscale _____;

PREMESSO CHE

la Giunta regionale, con deliberazione n. _____ del _____, ha nominato _____ direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1

La Regione Marche conferisce a _____ che accetta, l'incarico di direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).

L'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 e degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il medesimo incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed ha durata triennale, per cui scade il _____, ed è soggetto a verifiche bimestrali.

Le verifiche bimestrali riguardano l'attuazione della riorganizzazione del Servizio sanitario regionale di cui alle deliberazioni n. 1696/2012, n. 478/2013, n. 551/2013, n. 735/2013 e n. 1345/2013, il rispetto dei vincoli economici stabiliti dalla Giunta regionale nonché la corretta utilizzazione, da parte delle Aree vaste, delle risorse ad esse assegnate, e sono effettuate con i tempi e le modalità definiti dal dirigente del Servizio Sanità.

Alla scadenza del contratto l'incarico cessa automaticamente senza obbligo di preavviso ed è prorogabile e rinnovabile.

Art. 2

_____ si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di direttore generale fissate dalla normativa regionale e statale, in particolare dal decreto legislativo n. 502/1992.

Per le finalità di cui al precedente capoverso, il direttore generale dichiara l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste specificatamente dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il direttore generale si impegna ad esercitare tutti i poteri e le funzioni connessi all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati dalle norme e dagli atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3

Il direttore generale si impegna a dare attuazione:

- ai principi generali e agli obiettivi stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale, in particolare dalla legge regionale n. 13/2003;
- agli obiettivi stabiliti nel Piano socio-sanitario regionale e nell'atto aziendale;
- agli obiettivi specifici stabiliti annualmente dalla Giunta regionale.

Il direttore generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli stessi obiettivi, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate.

Il direttore generale è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e/o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

Al direttore generale spetta, per lo svolgimento delle relative funzioni, il trattamento economico omnicomprendente annuo lordo, da corrisponderci per dodici mensilità posticipate e di pari ammontare, pari ad euro _____.

Il trattamento economico, previa sottoscrizione di patto aggiuntivo tra le parti, è rideterminato in riduzione a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, della relativa deliberazione.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

Art.5

Il trattamento economico di cui all'articolo 4 può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20% per dello stesso, da corrisponderci ex post, in un'unica soluzione, in relazione ai risultati di gestione conseguiti ed alla realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale.

Al direttore generale spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C

Art. 6

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.502/1992.

Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi la Regione dichiara la decadenza del direttore generale dall'incarico.

Art. 7

Ciascuna parte può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza fissata all'articolo 1, dando un preavviso di almeno sessanta giorni. In tale caso la parte recedente è obbligata a darne comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, oppure con posta elettronica certificata. All'inizio e durante il periodo di preavviso è in facoltà della Regione risolvere il rapporto di lavoro con il consenso del direttore generale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Regione può recedere dal contratto a seguito della cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico, nonché in caso di soppressione dell'Azienda o di sostanziale modifica delle competenze alla stessa assegnate, effettuate nelle forme previste dalla vigente normativa per l'istituzione dell'Azienda medesima. In tali casi al direttore generale spetta un preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

In caso di inosservanza dei termini di preavviso di cui al primo e al secondo periodo, il direttore generale o la Regione sono tenuti reciprocamente a corrispondere un'indennità sostitutiva, commisurata alla retribuzione del periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte. Nulla è dovuto dalla Regione, in caso di recesso del direttore generale, se la medesima risolve il rapporto, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso dello stesso direttore generale.

Art. 8

La Regione dichiara la decadenza del direttore generale dall'incarico qualora ricorrano le ipotesi indicate dall'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 502/92 e nel rispetto delle procedure ivi previste. In particolare costituiscono gravi motivi per la dichiarazione di decadenza la violazione delle direttive vincolanti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2003 e la condanna penale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi dal direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni, in danno dell'Azienda.

E' inoltre prevista la decadenza automatica dall'incarico nelle ipotesi di:

- mancato raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 52, comma 4, lett. d), della legge n. 289/2002 e 3, comma 2, lett. c), della legge n. 405/2001. Per equilibrio economico - finanziario deve intendersi il rispetto dei vincoli economici contenuti nel documento di budget sottoscritto annualmente da ciascuna Azienda ed approvato dalla Giunta regionale;
- mancata rimozione delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, sopravvenute nel corso del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto, entro 15 giorni dalla loro contestazione scritta da parte del responsabile del piano anticorruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 39/2013.

Costituiscono altresì cause di decadenza:

- la mancata produzione, entro diciotto mesi dalla nomina, del certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. A tale fine il termine decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
- il mancato rispetto dei contenuti e dei termini relativi ai flussi informativi compresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario e richiamati dall'articolo, 3 comma 8, dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e dall'articolo 4 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009.

Nelle ipotesi di cui al periodo precedente la decadenza non opera automaticamente. In particolare la Regione contesta l'inadempimento per iscritto e prevede un termine massimo di quindici giorni per la produzione di giustificazioni da parte del direttore generale. Nei successivi quindici giorni la Regione pronunciare l'eventuale decadenza.

Art. 9

La Giunta regionale, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, per tale finalità da intendersi decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi, compreso il rispetto delle direttive vincolanti impartite, nonché l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, dal punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006 e dall'articolo 4 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, ai fini dell'accesso all'incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato.

La stessa verifica è effettuata anche antecedentemente all'eventuale proroga o rinnovo dell'incarico di direttore generale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art.10

Nel caso in cui si apre un procedimento penale nei confronti del direttore generale, per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda e da questa anticipata.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del direttore generale accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del direttore stesso, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 11

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile:

- nel caso di assenza od impedimento allo svolgimento delle funzioni decorso il periodo di tempo di sei mesi di cui all'articolo 6;
- nel caso di decadenza dall'incarico nelle fattispecie di cui all'articolo 8 e con i tempi e le modalità ivi previste.

La risoluzione produce effetto dal giorno del ricevimento, da parte del direttore generale, della comunicazione scritta della Regione.

In tali ipotesi non spetta al direttore generale alcun indennizzo o indennità sostitutiva.

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 13

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del direttore generale.

Art. 14

Per ogni controversia comunque derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE

Sono approvati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli 1,5,6,7,8,9,10,11 e 14 del presente contratto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE